

# Bonus 500 euro spetta anche al personale educativo ma solo se di ruolo, lo ha stabilito il TAR

 [orizzontescuola.it/news/bonus-500-euro-spetta-anche-al-personale-educativo-ma-solo-se-ruolo-ha-stabilito-tar](http://orizzontescuola.it/news/bonus-500-euro-spetta-anche-al-personale-educativo-ma-solo-se-ruolo-ha-stabilito-tar)

Si conclude positivamente per i ricorrenti il ricorso avverso la mancata erogazione del bonus di 500 euro destinato all'autoformazione e aggiornamento al personale educativo.

Il DPCM 23 settembre 2015 ha infatti stabilito che la somma spettasse solo ai docenti di ruolo in servizio presso le scuole statali. Escluse quindi due categorie: il personale precario e il personale educativo.

Con sentenza emanata il 6 luglio 2016 il TAR accoglie il ricorso del personale educativo, escludendo però che il bonus possa essere esteso anche al personale educativo assunto a tempo determinato

"Dalla lettura delle disposizioni del C.C.N.L. di categoria e di cui sopra emerge, pertanto, con evidenza che, sebbene il personale educativo svolga una funzione, quella appunto educativa, la quale si differenzia rispetto a quella prettamente didattica e di istruzione del personale docente, purtuttavia il predetto personale educativo partecipa comunque anche alla funzione di formazione e di istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, ed è collocato espressamente all'interno dell'area professionale del personale docente. [...]

In particolare, si richiama l'orientamento giurisprudenziale in materia di ammissione ai P.A.S. e all'equiparazione del titolo abilitativo di personale educativo nelle istituzioni educative rispetto al titolo abilitativo all'insegnamento nella scuola primaria (cfr., da ultimo, la sentenza della sezione n. 7721/2014 del 18.7.2014, di accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di esclusione dal P.A.S. per mancanza del predetto requisito, che fa seguito all'ordinanza cautelare n. 53/2014 di reiezione dell'istanza cautelare, la quale ultima è stata riformata in sede di sospensiva dal C.d.S. con l'ordinanza n. 1084/2014, con la quale è stato ritenuto che l'appello fosse "affidato a censure non sfornite di fumus boni iuris"); [...]

Si richiama, altresì, l'orientamento espresso dalla sezione, da ultimo, con specifico riguardo al D.M. n. 105 del 23.2.2016 di indizione del nuovo concorso per il reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria nella parte in cui, all'art. 3, comma 2, non prevede espressamente la partecipazione di coloro che sono in possesso del titolo abilitativo di personale educativo nelle istituzioni educative limitatamente ai posti della scuola primaria (cfr., ordinanza n. 3212/2016 del 15.6.2016), laddove è stato appunto richiamato quanto in precedenza evidenziato nella sentenza n. 7221/2014 della sezione e di cui in precedenza. [...]

Per quanto riguarda la stessa categoria assunta a tempo indeterminato il TAR conclude che "la carta del docente è proprio il contraltare per la maggiore gravosità del servizio espletato dai docenti di ruolo per i quali la formazione in servizio è divenuta adesso attività funzionale obbligatoria, strutturale e permanente.

D'altronde, proprio la qualificazione in termini di obbligatoria, strutturale e permanente della formazione del personale docente di ruolo della scuola nonché la sua riconduzione all'interno degli adempimenti della funzione docente costituiscono tra le principali novità della predetta legge. "